

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 05 maggio dell'anno duemilaventicinque, alle ore 19.00, a sede sociale, in via Cogoletto n. 51°, Roma, su piattaforma MEET si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione Kamar Onlus, con sede legale in via Cogoletto n. 51°, Roma, ai sensi dell'art. 12 dello statuto e come da convocazione inviata agli associati in data 21 aprile 2025 di cui si allega copia, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Brachino Maria Concetta che propone come Segretario verbalizzante la Sig.ra Elena Stefanini che accetta.

Sono presenti n. 12 associati su 12 iscritti di cui n. 12 in proprio e n. 0 per delega.

Il Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 12 per la validità dell'Assemblea straordinaria di prima (o seconda) convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, Sig.ra Brachino Maria Concetta, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. In particolare, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017, si è posta l'esigenza di adeguare lo statuto dell'associazione a tale normativa, tenuto conto di quanto previsto specificatamente negli articoli dal 20 al 31 del citato decreto legislativo per le associazioni del Terzo settore.

Al termine della presentazione, il Presidente propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al decreto legislativo n. 117/2017.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale, su richiesta degli associati, il Presidente fornisce le opportune spiegazioni.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con le modalità indicate nell'art. 12 dello statuto e delibera a maggioranza dei presenti.

La votazione riporta i seguenti risultati:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio		N 527	Serie 3	Data 10/6/2025	REGISTRATO CON EURO	IL PRESIDENTE
						



L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente o suo delegato di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al decreto legislativo n. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara, quindi, concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00 dello stesso giorno.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al Segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

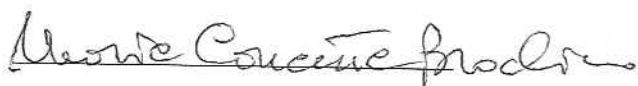
Segretario

Elena Stefanini



Presidente

Maria Concetta Brachino



ALLEGATO 1

STATUTO KAMAR ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, l'associazione denominata "KAMAR ETS" e di seguito in breve "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Roma e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di mutuo soccorso e solidarietà sociale, civile, culturale e di assistenza ed educazione socio-sanitaria, nonché di istruzione e formazione finalizzata all'apprendimento dei mestieri. Scopo dell'associazione è lo svolgimento, in Italia e all'Estero di attività e progetti diretti ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati che si trovano in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni di disabilità fisiche e psichiche particolarmente invalidanti, nonché di disagio economico familiare ed emarginazione sociale di soggetti con problemi di alcolismo e tossicodipendenza, profughi e immigrati non abbienti che versano in condizioni di indigenza.

Nello specifico l'attività si svolgerà nei seguenti settori:

-Promozione umana e sviluppo sociale: Finanziare, sostenere e promuovere nei Paesi più poveri progetti di sviluppo che rispondano alle reali esigenze delle popolazioni locali. I soggetti destinatari di tali progetti saranno da individuare tra le diverse comunità locali onde favorire al loro interno lo sviluppo delle capacità di autorganizzazione economica e sociale nonché l'occupazione nei vari settori lavorativi;

-Educazione Formazione ed Istruzione: Sostenere negli studi i giovani appartenenti ai paesi in via di sviluppo con problematiche economiche, fisiche e psichiche onde favorirne la formazione culturale, la preparazione professionale, artigianale e/o artistica, concorrendo, in tal modo, allo sviluppo delle popolazioni locali. Gli studi e la formazione potranno essere attuati anche attraverso la promozione e l'organizzazione di corsi finalizzati all'apprendimento dei mestieri.

-Settore sanitario e Socio sanitario: Organizzare corsi per educare le donne dei paesi in via di sviluppo, quali ad esempio il Burundi, ad una procreazione consapevole. Fornire assistenza sanitaria, nel periodo di gestazione

ed al momento del parto, alle donne che si trovano in condizioni di effettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche o di tipo economico, familiare e di emarginazione sociale, offrendo cura ed assistenza socio-sanitaria, migliorando così le loro condizioni di vita.

L'associazione si prefigge, altresì, la tutela dei diritti civili e la promozione della ricerca scientifica nell'ambito e nei limiti delle attività istituzionali descritte nel presente Statuto.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse quali: la creazione di uno o più organi di informazione volti a divulgare tematiche connesse alle finalità dell'associazione; L'istituzione di strutture formative e volte allo sviluppo di nuovi ambiti lavorativi che possano migliorare lo *status* economico e sociale dei soggetti indicati nei punti precedenti.

L'associazione può creare strutture proprie, utilizzare quelle esistenti sul territorio e attuare ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017;

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attua le seguenti attività:

- sostenere economicamente e operativamente i percorsi di istruzione scolastica nelle scuole primarie, secondarie e superiori dei bambini e ragazzi a rischio sociale, sanitario e alimentare;
- promuovere, realizzare e gestire progetti socio-culturali, artistici ed eventi ludico sportivi;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, informazione e aggiornamento delle iniziative di beneficenza dell'associazione attraverso incontri, eventi, conferenze, iniziative, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali e ogni altro mezzo di comunicazione;
- organizzare, produrre e promuovere spettacoli teatrali, concerti, intrattenimenti musicali, feste ed iniziative di vario genere volte a creare momenti di aggregazione e solidarietà sociale sul territorio

- anche attraverso attività di auto-finanziamento;
- promuovere, progettare e realizzare attività di formazione, anche attraverso accordi e convenzioni con istituzioni, imprese, associazioni ed enti diversi;
 - sostenere economicamente e operativamente i progetti che supportino soggetti in stato di bisogno con particolare attenzione ai bambini nelle difficoltà del contesto in cui vivono;
 - contribuire al sostegno alimentare e sanitario delle persone svantaggiate presenti sul territorio.

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore o, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 6 - Ammissione dei soci

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, anche straniere, maggiorenni, le associazioni, i comitati e le associazioni di fatto secondo le modalità del presente statuto e purché condividano le finalità dell'associazione e siano mosse da spirito di solidarietà e gratuità.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto; i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda scritta ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo; i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali



contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. La quota associativa ed i contributi non sono collegati alla titolarità di quote di natura patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. Deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci prestano la propria opera gratuitamente all'interno dell'associazione e non possono stipulare con essa rapporti di lavoro autonomo o dipendente.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo e il termine stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, mancato versamento della quota associativa o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante posta elettronica certificata (PEC) o semplice mail inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11- Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;



- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza sia di prima che di seconda convocazione, o qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora stessa.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alla fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove

è presente il Segretario verbalizzante.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;



- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno due quinti (2/5) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano

resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo devono avvenire attraverso nuova nomina da parte dell'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 - Il Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, rappresenta l'associazione verso terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano con i più ampi poteri.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Al termine del mandato opera per tutti gli organi, ed in particolare per il presidente, l'istituto della *prorogatio*, al termine della quale il Presidente uscente provvederà al passaggio di consegne al nuovo Presidente entro 60 giorni dalla sua elezione.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, verbalizza le riunioni di assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la gestione dei libri sociali

Art. 19 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.



Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del Decreto Legislativo 117/2017.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore.



Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua che sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

